



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

Gent.mo Avv. Giovanni Di Santo

pec: giovanni.disanto@pec.ordineavvocativasto.it

Cc: Spett.le DROMEDIAN Srl

Pec: dromedian@pec.aruba.it

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, svolta con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 63 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 2 comma 3 della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento di un servizio comprendente la predisposizione di banche dati quiz per prove preselettive (senza pubblicazione della banca dati), l'organizzazione e gestione di prove preselettive "da remoto" e l'organizzazione e gestione di prove scritte di procedure concorsuali, da svolgersi sia "in presenza" che "da remoto", mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring - CIG 8731004C6B

**Estrazione log ARIA S.p.A. - comunicazione all'Avv. Di Santo per DROMEDIAN s.r.l.**

Gentile Avv. Di Santo,

con riferimento alla nostra nota, prot. AIFA n. 0062633, inviata a mezzo pec il 20 maggio u.s., si rappresenta che - a seguito della richiesta, avanzata da AIFA il 18 maggio e reiterata il 24 maggio u.s. (all. 1 e 2), di estrazione dei log di sistema circa l'attività svolta in piattaforma Sintel dall'OE DROMEDIAN Srl nella giornata del 14/05/2021, in data 24 maggio, il gestore della piattaforma, ARIA SpA, ha risposto con nota assunta al prot. AIFA n. 0064189 (all. 3), rappresentando che *"Dalle verifiche tecniche effettuate il 14/05/2021 nelle fasce orarie in cui ha operato l'utente, non risultano essersi verificati malfunzionamenti della piattaforma Sintel che potrebbero aver compromesso il buon esito delle operazioni svolte dall'Operatore Economico 'DROMEDIAN S.r.l.'."*

Al riguardo, dalla lettura dei log indicati nella nota di ARIA, emerge, inoltre, che l'OE DROMEDIAN dalle ore 7:12 alle ore 9:42 non ha effettuato operazioni in piattaforma e che alle 9:43 risultava aver proceduto solo allo step 1 del percorso di invio offerta, su 5 step totali da perfezionare entro l'orario di scadenza fissato per le ore 10:00.

In merito, al paragrafo 8.1 della lex specialis, è espressamente previsto che *"il concorrente può passare allo Step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte"*.

Osservato che sul tema si è espressa costante e unanime giurisprudenza, da ultimo vedasi anche la sentenza n. 01710/2020 del TAR Lazio del 07/02/2020, che in un caso analogo ha disposto quanto segue *"il riferito malfunzionamento del sistema è stato altresì dedotto dall'istante in maniera meramente generica ed ipotetica, senza allegare o proporre un sia pur minimo principio di prova. Per altro, quando anche si ammettesse un rallentamento del sistema che avesse ritardato le operazioni, va ricordato che, nell'ambito delle procedure informatiche, tali rallentamenti, fisiologici in tale tipo di trasmissioni, costituiscono un'evenienza che resta a carico del soggetto partecipante, il quale deve premunirsi e mettere in essere le dovute attività (strumentali all'adempimento dell'incombente*

*telematico), in tempo utile, e premunendosi anche e soprattutto rispetto a tali inconvenienti. In materia di procedure amministrative telematiche, va infatti affermato il principio dell'equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del "rischio tecnico" di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica ("rischio di rete" dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete e "rischio tecnologico" dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell'utente, su cui grava l'onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (quali fermi del sistema ovvero mancato rispetto dei livelli di servizio), per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore / amministrazione (CdS Sez. III 2 luglio 2014 n. 3329; Sez. V 29 dicembre 2014 n. 6416; Sez. I n. 1673/2019). Detto altrimenti, nel caso di specie, escluso un fermo del sistema imputabile al gestore e dunque all'amministrazione, sussisteva la normale esigibilità, per i partecipanti, di una particolare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, da porre in essere con solerte anticipo rispetto alla scadenza, siccome facoltà compensata dalla possibilità d'uso diretto della propria postazione informatica; con la correlata impossibilità di predicare l'accollo in capo alla stazione appaltante dei rischi derivanti dall'uso del modello informatico, a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose (v. precedenti sopra citati)".*

Osservato che in proposito ha avuto modo di esprimersi anche l'ANAC, da ultimo con Delibera n. 157 del 19/02/2020, nella quale, a seguito di Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016, è precisato che, ove la mancata presentazione della domanda di partecipazione nel termine prescritto non sia stata causata da un malfunzionamento del portale telematico, *"non si debba procedere ad una riapertura dei termini di presentazione delle offerte."*

Alla luce di quanto sopra, siamo a comunicare che non sussistono gli estremi per poter riaprire i termini di presentazione delle offerte.

Si resta a disposizione per ogni informazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il RUP**  
*Raffaella Cugini*

**- n. 3 Allegati**